

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro si denomina: "ARMONIA 2 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" o anche in breve "ARMONIA 2 A.S.D."

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, presso il domicilio professionale del Presidente, Via Reno n. 27, int. 18 - 00198 ROMA.

Art. 3 - Durata

L'Associazione avrà durata di anni 20 (venti) dalla sua costituzione e potrà essere prorogata su delibera dell'assemblea ordinaria, salvo il potere dell'assemblea straordinaria di deliberarne in ogni tempo la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione.

Art. 4 - Oggetto e scopo

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, e ha per oggetto:

- la promozione, la diffusione, e il coordinamento, anche a scopo formativo, delle danze amatoriali, sportive e accademiche in tutte le loro espressioni, con l'intento di divulgare la conoscenza dell'attività sportiva connessa alla pratica dello sport nel settore della Danza e di ogni altro tipo di attività motoria e psicomotoria tra bambini, adolescenti, adulti e portatori di handicap;
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline della Danza Sportiva nonché il perfezionamento delle tecniche di Danza Classica e Moderna, di Danza Coreografica quale Tip-tap, Hip-hop e Musical, di Ginnastica Artistica, di Ginnastica Ritmica, di Attività Sportiva Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, con tutte le sue specialità, oltre all'insegnamento per principianti delle tecniche di base di Pallavolo e Basket;
- l'acquisizione, gestione, e locazione di strutture e attrezzature idonee alla pratica dello sport della Danza e di ogni altro tipo di attività motoria e psicomotoria;
- la partecipazione, attraverso i propri atleti, tecnici e danzatori a gare, concorsi, bandi e campionati;
- l'organizzazione di gare, campionati, congressi, convegni, spettacoli, musical, stage, centri estivi e festival, a livello nazionale ed internazionale, nonché l'attuazione di attività ricreative e culturali, quali scambi bilaterali o multilaterali, correlate allo scopo sociale, con la possibilità di istituire un proprio corpo di ballo per preparare spettacoli musicali e teatrali.

Per lo svolgimento delle specifiche attività, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di altre Associazioni, Enti similari, Università, Istituti di



Handwritten signature

Ricerca, Enti Pubblici e privati, secondo le modalità da stabilirsi in apposite convenzioni; potrà partecipare a gare e concorsi, richiedendo, eventualmente, finanziamenti agevolati.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al raggiungimento delle sopradette finalità.

L'Associazione accetta di conformarsi alle direttive emanate dal CONI ed intende affiliarsi ad Enti di promozione sportiva riconosciuti ed Organizzazioni artistiche nazionali e internazionali, oltre che alla Federazione Italiana Danza Sportiva, il cui statuto ed i regolamenti si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da lasciti e donazioni, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione conseguirà i propri scopi con l'impegno gratuito e l'attività di volontariato degli aderenti e/o di collaboratori esterni, nonché la costituzione di un fondo comune, formato da:

- a) somme versate dai soci a titolo di quota sociale, nell'importo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, o a qualunque altro titolo, nonché dai beni (mobili e immobili), acquistati con tali somme;
- b) eredità, donazioni, legati;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, manifestazioni, sottoscrizioni a premi, etc;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Territoriali, di Enti o Istituzioni pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi sociali;
- e) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al perseguimento degli scopi sociali;
- g) tutte le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

I beni mobili ed immobili di proprietà degli associati o di terzi dati in uso all'Associazione si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato.

La perdita della qualifica di socio estingue ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 - I Soci



Possono aderire all'Associazione i cittadini italiani e stranieri, di ambo i sessi, senza limiti di età e tutte le associazioni, i centri e le scuole di danza che intendano perseguire gli scopi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti. L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo: in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

Sono aderenti all'Associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari dell'Associazione;
- i soci benemeriti dell'Associazione.

Sono Soci Fondatori coloro che risultano iscritti al momento dell'approvazione del presente Statuto.

Sono Soci Ordinari dell'Associazione, coloro che aderiscono ad essa nel corso della sua esistenza.

Sono Soci benemeriti dell'Associazione, su nomina del Consiglio Direttivo, le persone che, in funzione del costante impegno profuso a favore dell'Associazione e di loro personali titoli e meriti, hanno contribuito a dar lustro all'immagine dell'Associazione. Quest'ultimi, pur partecipando alla vita sociale, non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere da essa; tale recesso - salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato - ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento delle quote associative, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con delibera del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui a questo Statuto. In tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio dei Probiviri. Nei casi di recesso, di esclusione o morte degli associati, le quote sociali non sono trasmissibili né restituibili.

Ogni socio deve essere registrato sull'apposito registro degli associati.

Art. 7 - Diritti

Gli associati hanno il diritto di partecipare all'assemblea, di votare direttamente o per delega, di essere eletti a cariche associative e di recedere



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adriano".

dall'appartenenza all'Associazione. Hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione e il diritto di voto per modificare lo Statuto e per approvare il bilancio. Ogni socio ha diritto di consultare i libri sociali.

Art. 8 - Doveri

Gli associati devono impegnarsi ad operare per sostenere e realizzare gli obiettivi dell'Associazione. Hanno l'obbligo inoltre di rispettare le norme del presente statuto e sono tenuti al versamento della quota associativa al momento del loro ingresso in Associazione, nonché delle quote annuali. Le modalità di corresponsione delle quote sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota di ingresso e quella annuale vengono destinate al fondo comune patrimoniale sul quale non sorge alcun diritto di pretesa da parte del sottoscrittore nemmeno nel caso di perdita della qualità di socio.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, che tra i suoi componenti annovera:
 - o Presidente;
 - o Segretario Generale;
 - o Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea ha potere deliberativo generale, salve le materie devolute dal presente Statuto e dalla legge alla competenza esclusiva di altri organi o soggetti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- definisce le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati all'esclusiva competenza di altri organi o soggetti o che siano ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo nonché sulla responsabilità degli amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

Agenzia delle
Fiscali
Private

Handwritten signature

- sulla trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché sulla nomina e poteri dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno e, in forma straordinaria, quando ne faccia richiesta il Presidente, il Consiglio Direttivo o un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione, o da persona/e a ciò delegate, mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e/o comunicazione scritta consegnata a mano agli associati, spedita a mezzo posta, fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera col voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera col voto favorevole di almeno due terzi degli associati mentre in seconda convocazione è costituita alla presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera col voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti. Le deliberazioni concernenti il cambiamento dello scopo associativo, la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione saranno validamente adottate anche in seconda convocazione col voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In Sua assenza o impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea riunita.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea riunita.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente ed altri due membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed in particolare il compimento di ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'elezione del Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere (per il primo, se non lo ha designato l'Assemblea dei Soci);
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo;



Agencia delle Entrate
Ufficio

- determinare l'entità della quota associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione è fatta con avviso spedito a mezzo posta, fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo stabiliti, nonché l'Ordine del Giorno con le materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale: in mancanza, dal Consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei membri in carica: validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto, salvo che l'abbia già designato l'Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo, tra i componenti, a maggioranza dei voti: dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto. In caso di urgenza, il Presidente può compiere atti di amministrazione (ordinaria e straordinaria) ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione, e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa. E' titolare del potere di firma sociale e può delegarla ad altri componenti del Consiglio Direttivo in esecuzione di specifiche delibere adottate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve constatare la validità delle deliberazioni delle Assemblee. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale.

Art. 13 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario del Consiglio Direttivo, definito anche Segretario Generale - eletto dal Consiglio Direttivo - organizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto; è responsabile della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente. E' responsabile della tenuta di tutti i libri sociali e dell'archivio dell'Associazione.

Art. 14 - Il Tesoriere



Il Tesoriere - eletto dal Consiglio Direttivo - cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile; dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto. Per i compiti connessi all'attività di tesoreria, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferirgli la firma sociale.

Art. 15 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea, a maggioranza, tra candidati iscritti e non all'Associazione. Questo organo, i cui membri sono rieleggibili, nomina al suo interno il Presidente e rimane in carica due anni.

Il Collegio dei probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, quando la mediazione venga richiesta o comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dell'Associazione.

Il Collegio dei probiviri prende le sue decisioni a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Collegio dei probiviri si riunisce senza formalità e senza preavviso; le sue decisioni sono inappellabili.

Il Collegio dei probiviri cura, in proprio, la tenuta del libro delle proprie adunanze.

Art. 17 - Rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno e, per ogni esercizio, è predisposto un rendiconto economico-finanziario a preventivo ed uno a consuntivo per rilevare le entrate e le uscite dell'anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto a consuntivo dell'esercizio precedente e del rendiconto preventivo del successivo esercizio, che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. I rendiconti economico-finanziari debbono restare depositati presso le sedi dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 18 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni che perseguano le stesse finalità. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa dopo un tentativo di conciliazione affidato al Collegio dei Proviviri al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma.

Art. 21 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto in questo Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia di Enti non commerciali.

F.to Il Presidente

Coraci Mauro

